

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 842 del 22 dicembre 2022
Riduzione del numero dei comuni della Lombardia interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 a seguito dell'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
 IN QUALITÀ DI
 COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 1° giugno 2012, recante «*Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo*» ed in particolare l'allegato n.1 con il quale è stato puntualmente definito un primo elenco di comuni danneggiati, dei quali n. 34 rientravano nel territorio lombardo ed in particolare nella Provincia di Mantova.

Ricordato che - successivamente - il citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e sue s.m.i., con espresso riferimento al succitato decreto MEF, riportava in allegato 1 l'elenco puntuale dei Comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, prevedendo espressamente che in tali territori, al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, i Commissari delegati disciplinassero gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori.

Dato atto del fatto che, in un secondo momento, con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «*Misure urgenti per la crescita del Paese*» detto elenco di Comuni è stato ampliato con ulteriori n. 11 territori comunali, parte dei quali rientranti anche nella Provincia di Cremona.

Dato atto altresì del fatto che, con decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*», è stato sancito che le disposizioni del d.l. n. 74/2012 si applichino integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana in Provincia di Mantova.

Richiamato infine il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 «*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*», come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con il quale, all'articolo 6, comma 4-bis, si sancisce che le disposizioni di cui al d.l. n. 74/2012 si applichino anche alle imprese ricadenti nel territorio del comune di Offlaga, in provincia di Brescia.

Rilevato che dal combinato disposto delle succitate norme discende il perimetro dei comuni lombardi terremotati interessati inizialmente dallo Stato di Emergenza, riguardante più precisamente n. 48 Comuni.

Ricordato che, in forza di specifica istanza ed in base alla espressa previsione di cui all'articolo 3, comma 3°, del citato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, il quale dispone che i finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1°, del medesimo Protocollo sono concedibili anche per interventi da realizzare o realizzati in edifici di Comuni diversi da quelli individuati dal decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'articolo 67-septies della legge n. 134/2012, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici accertata da un Comitato Tecnico istituito da ciascun Commissario, al perimetro come sopra indicato è stato successivamente aggiunto il Comune di Bigarello (MN) limitatamente ad un intervento ammesso a contributo.

Dato atto che, a seguito di fusioni tra Comuni intervenute negli anni, il numero dei Comuni lombardi interessati alla ricostruzione si è successivamente ridotto a n. 44.

Preso atto del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 «*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*» convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*» ed in particolare dell'articolo 2 bis, comma 43°, secondo alinea, il quale dispone che «*i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale*».

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 luglio 2019, n. 499 «*Riduzione del numero dei comuni della Lombardia interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 a seguito dell'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione*» e
- 15 dicembre 2020, n. 630 «*Definizione del numero dei comuni della Lombardia interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 a seguito dell'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione*»,
- 24 gennaio 2022, n. 735 «*Riduzione del numero dei comuni della Lombardia interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 a seguito dell'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione*»,

si è provveduto a rimodulare, in armonia ai dettami di legge, il numero dei comuni lombardi interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

Preso atto del «*Rapporto circa l'attività svolta dalla gestione commissariale nel corso del 2022 e quantificazione degli interventi ancora da completare*» redatto dal Soggetto Attuatore e presentato al Comitato Tecnico Scientifico ed al Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci dei Comuni terremotati nelle rispettive sedute del 15 dicembre 2022, dal quale si evince lo stato di avanzamento della ricostruzione delle aree lombarde colpite dal sisma del maggio 2012, gli obiettivi traguardati e quelli che si stanno ancora perseguendo con l'utilizzo dei fondi nella disponibilità del Commissario delegato per la ricostruzione.

Valutato il fatto che, decorso circa un anno dall'ultima determinazione, in due comuni fra quelli rientranti nel succitato perimetro di vigenza dello Stato di Emergenza di cui alla citata ordinanza n. 735, l'opera di ricostruzione è conclusa non essendovi più alcun intervento in corso di realizzazione, tanto per quanto concerne la ricostruzione privata, quanto per quella pubblica ovvero relativa ad opere di ripristino di beni architettonici e/o culturali.

Dato atto del fatto che rientrano in detto elenco di territori dove l'opera di ricostruzione si è conclusa i Comuni di:

- Curtatone e

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2023

- Sabbioneta.

Ritenuto pertanto di poter dare corso alla ridefinizione del perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello Stato di Emergenza e della relativa normativa emergenziale, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43°, secondo alinea, del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per come convertito dalla legge n. 172/2017, individuando, quale territorio residuo ove far permanere la vigenza di detto Stato di Emergenza in quanto la fase di ricostruzione è ancora in corso, quello dei seguenti Comuni:

1. Borgo Carbonara
2. Borgo Mantovano
3. Borgo Virgilio
4. Gonzaga
5. Magnacavallo
6. Mantova
7. Marcaria
8. Moglia
9. Motteggiana
10. Ostiglia
11. Pegognaga
12. Poggio Rusco
13. Quingentole
14. Quistello
15. Rodigo
16. San Benedetto Po
17. San Giacomo delle Segnate
18. San Giovanni del Dosso
19. Schivenoglia
20. Sermide e Felonica
21. Serravalle a Po
22. Sustinente
23. Suzzara.

Dato atto, infine, che il presente atto non comporta spese.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di rideterminare, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 43°, secondo alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perimetro dei comuni lombardi interessati dalla proroga dello Stato di Emergenza e della relativa normativa emergenziale afferente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

2. di individuare, a far data dal 1° gennaio 2023, quale perimetro residuo ove permane la vigenza dello Stato di Emergenza in quanto la fase di ricostruzione risulta essere ancora in corso, il territorio afferente ai Comuni di:

1. Borgo Carbonara
2. Borgo Mantovano
3. Borgo Virgilio
4. Gonzaga
5. Magnacavallo
6. Mantova
7. Marcaria
8. Moglia
9. Motteggiana
10. Ostiglia
11. Pegognaga
12. Poggio Rusco
13. Quingentole
14. Quistello
15. Rodigo

16. San Benedetto Po
17. San Giacomo delle Segnate
18. San Giovanni del Dosso
19. Schivenoglia
20. Sermide e Felonica
21. Serravalle a Po
22. Sustinente
23. Suzzara;

3. di approvare l'allegato elenco dei Comuni dove l'attività di ricostruzione si è conclusa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di trasmettere il presente atto ai tutti i Comuni in cui, sulla base dell'ordinanza 24 gennaio 2022, n. 735, era ancora in corso almeno un intervento legato alla ricostruzione, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Cassa Depositi e Prestiti, ai Commissari delegati per la ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e/o 42 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

Il commissario delegato
Attilio Fontana